

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 718/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2011

**recante approvazione di una modifica non secondaria del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riviera Ligure (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare relativo alla denominazione d'origine protetta «Riviera Ligure», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 123/97 della Commissione<sup>(3)</sup>.

- (2) Poiché la modifica in questione non è una modifica secondaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(4)</sup> a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* riguardanti la denominazione di cui all'allegato del presente regolamento sono approvate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 22 del 24.1.1997, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU C 305 dell'11.11.2010, pag. 19.

